# PROVINCIA DI BRINDISI

*Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità*

*Settore Ambiente*

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

***n. 1*** **DEL 14-01-2022**

Oggetto: Columns Energy - Impianto AEPV10 -Istanza di PAUR per la realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza in immissione pari a 5,99 MW e potenza moduli di 6,60 MWp su territorio di Brindisi

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

# Premesso che

- con note, in atti al prot. n. 21274 e successivi del 10/08/2020, la società COLUMNS ENERGY SRL (Via Fiori Oscuri n°13 - columnsenergysrl@legalmail.it) ha presentato istanza di VIA per la realizzazione di un "*impianto fotovoltaico della potenza in immissione pari a 5,99 MW e potenza moduli di 6,60 MWp su territorio di Brindisi.*";
- questo Servizio, con nota prot. n. 21769 del 18/08/2020 ha dato avvio al procedimento di VIA e ha indetto la Conferenza di Servizi in modalità asincrona per la valutazione del progetto in questione;
- con nota prot. n. 28995 del 29/10/2020 questo Servizio ha trasmesso al proponente i contributi degli Enti interessati e resi in termini di richiesta di integrazione documentale e/o di parere;
- questo Servizio, con nota prot. n. 32915 del 02/12/2020, convocava la seduta finale della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione assegnando agli Enti interessati il termine del 11/01/2021 per la trasmissione dei pareri definitivi;
- nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi gli Enti interessati hanno espresso le proprie determinazioni, come di seguito riportato:
    - Sezione Urbanistica della Regione con nota in atti al prot. n. 34943 del 21/12/2020, non rileva profili di propria competenza;
    - ARPA con nota prot. n. 89252 del 22/12/2020 esprime valutazione negativa;
    - il Servizio Agricoltura della Regione Puglia, con nota prot n. 69595 del 22/10/2020, conferma il parere non favorevole, precedentemente espresso con nota prot. n. 45256 del 09/09/2020, per le motivazioni ivi indicate;
    - la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con nota prot. n. 262 del 11/01/2021, esprime parere non favorevole;
    - il Comune di Brindisi, con nota in atti al prot. n. 772 del 12/01/2021, ritiene che la proposta non sia conforme al PRG vigente per le parti ricadenti negli Ambiti Territoriali "Distinti" ed "Estesi" del PUTT-p;
    - la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 485 del 14/01/2021, esprime parere non favorevole per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
        - si ritiene di non poter escludere potenziali impatti negativi su stratigrafie di strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo connessi alla realizzazione dell'impianto in esame e delle relative opere di connessione;
        - la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel contesto territoriale di riferimento e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo;
        - la realizzazione dell'impianto fotovoltaico comporterebbe un ulteriore consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione, mediante un intervento di lunga durata temporale di una superficie seminativa di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio; l'eventuale temporaneo stato di inutilizzo del suolo a scopi

agricoli non nega tale assunto, in quanto non implica lo sminuirsi dei valori paesaggistici intrinseci allo stesso, che ne hanno connotato i caratteri nel corso dei secoli contribuendo a determinare i caratteri culturali di un territorio e a consolidare le visuali paesaggistiche del contesto territoriale in cui lo stesso è inserito; di contro il previsto inserimento dell'impianto fotovoltaico, di dimensioni anche maggiori rispetto a quelle degli altri impianti attigui censiti nella sopracitata Relazione impatti cumulativi, contribuirebbe ad alterare i caratteri morfologici, costitutivi ed identificativi del suolo oggetto di intervento e del contesto territoriale in cui lo stesso è inserito;

- l'elaborato denominate Carta della Visibilità denuncia la visibilità dell'impianto da diversi siti sensibili che costituiscono testimonianza della rilevante stratificazione insediativa dell'area, molto prossimi al sito di intervento, e da diversi punti di vista paesaggistici, che viene compensata mediante l'introduzione delle schermature verdi descritte; tuttavia, dette suddette schermature costituiscono elemento di riconoscibilità dell'impianto e di frammentazione della campagna;
- le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto;
- relativamente alle misure di mitigazione e compensazione proposte, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, e che, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano in parte elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio: si fa riferimento in particolare alla barriera visiva costituita dalla siepe perimetrale ed all'impatto visivo delle palificate;

- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota prot. n. 1926 del 25/01/2021, esprime parere preliminare favorevole;

- a seguito del pronunciamento del Tar Lecce in merito alla competenza per i procedimenti finalizzati al rilascio del PAUR, a riscontro della richiesta presentata dal proponente e acquisita al prot. n. 3598 del 03/02/2021, questo Servizio, con nota prot. n. 4858 del 12/02/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto per la realizzazione di "*Impianto AEPV10 - Istanza di PAUR per la realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza in immissione pari a 5,99 MW e potenza moduli di 6,60 MWp su territorio di Brindisi*", ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
  - Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota prot. n. 4193 del 11/02/2021 e nota in atti al prot. n. 9634 del 24/03/2021;
  - ARPA – nota prot. n. 11263 del 15/02/2021;
  - Ministero dello sviluppo Economico - Divisione III - nota prot. n. 29453 del 24/02/2021 e nota prot. n. 74622 del 14/05/2021;
  - FSE – nota prot. n. 186 del 25/02/2021;
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 2580 del 02/03/2021
  - ENAC – nota prot. n. 26402 del 09/03/2021;
  - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 3870 del 11/03/2021;

- Servizio Energia della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 8969 del 18/03/2021 e nota prot.n.
- Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia -nota prot. n. 3175 del 17/02/202;
- Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 6096 del 30/03/2021;
- RFI – nota prot. . 890 del 25/02/2021;
- AQP – nota prot.n. 13377 del 01/03/2021;
- Comando Marittimo Sud della Marina Militare -nota prot. n. 8292 del 11/03/2021;
- Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 14888 del 26/03/2021;
- Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia – nota prot. n. 4076 del 06/04/2021;

- con nota prot. n. 17199 del 21/05/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 22002 del 01/07/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati; come desumibile dal suddetto verbale, la Conferenza di Servizi ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:
  1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro;*
  2. *tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimono* ***il proprio parere definitivo*** *restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;*
  3. *la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:*
     - *assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,*
     - *trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;*
  4. *in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento, gli Enti interessati dovranno rilasciare il competente titolo abilitativo da far confluire nel PAUR.*
- il proponente, da ultimo con nota in atti al prot. n 24834 del 23/07/2021, ha fornito i chiarimenti richiesti oltre che a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- questo Servizio, con nota prot. n. 31059 del 28/09/2021, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione e l'acquisizione dei pareri definitivi ai fini del rilascio del PAUR;
- sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
  - Aeronautica Militare – nota prot. n. 25885 del 27/05/2021;
  - Marina Militare Comando Marittimo Sud – nota prot. n. 17587 del 27/05/2021;
  - Decimo Reparto infrastrutture – nota prot. n. 8505 del 09/06/2021;
  - Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 11176 del 16/06/2021;
  - Servizio Agricoltura della Regione Puglia - nota prot. n. 34238 del 22/06/2021;
  - Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 8131 del 24/06/2021;

- Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 15610 del 30/06/2021;
- ANAS – nota prot. n. 573768 del 15/09/2021;
- Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 9873 del 21/09/2021
- Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 32524 del 12/10/2021;
- SNAM – nota in atti al prot. n. 33051 del 15/10/2021;
- Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 15440 del 15/10/2021;
- ARPA – nota prot. n. 71496 del 18/10/2021;
- Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 9871 del 19/10/2021;
- Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 10888 del 19/10/2021;
- Comune di Brindisi - nota prot. n. 107742 del 20/10/2021;

- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 33945 del 22/10/2021 la Conferenza di Servizi:
  - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
  - ha richiamato le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
    - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
    - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
  - ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
  - ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri* espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 37169 del 17/11/2021, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tutto quanto sopra premesso,

- dalla documentazione complessivamente prodotta si evince quanto segue:

- il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza stimata in immissione di 5,99MW e potenza dei moduli pari a 6,60 MWp, su terreni siti in territorio di Brindisi alla contrada Masseria Maffei distinti al NCEU al FG. 136 PARTICELLE 423, 425, 427, 419, 421 E FG.153 P.LLE 122, 205, 206, 207,360, 361, 39, 40, 464, 465, 468,480, 481, 483, 484 di cui il proponente ha acquisito diritto di superficie con contratto preliminare registrato;
- il sito è caratterizzato secondo il Piano regolatore del Comune di Brindisi come Zona Omogenea E "Agricola", ha un estensione di circa 14.76 Ha;
- per consentire la coltivazione tra le file dei tracker si è optato per un layout d'impianto tale da garantire una superficie minima coltivabile di 3,00 m fino ad un massimo di circa 3,50 m quando i pannelli sono inclinati (a riposo);
- all'interno del parco agrovoltaico si opterà per la scelta di specie accumunate dai seguenti fattori agronomici influenti: basso fabbisogno di radiazioni solari, bassa esigenza irrigue, ridotto impiego della manodopera e ridotti interventi per ciclo colturale, possibilità di meccanizzare la totalità delle operazioni colturali, riduzione degli interventi a carico del terreno (minimum tillage), portamento vegetativo inferiore a 80 cm, basso rischio di incendio;
- al fine di ridurre al minimo l'impatto generato dalle opere in progetto e per un corretto inserimento paesaggistico-ambientale nel contesto territoriale di riferimento, l'intervento di compensazione proposto, prevede la realizzazione di un'area a destinazione boschiva mediante la piantumazione di piante arboree e arbustive autoctone perenni.

**Rilevato che** da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;

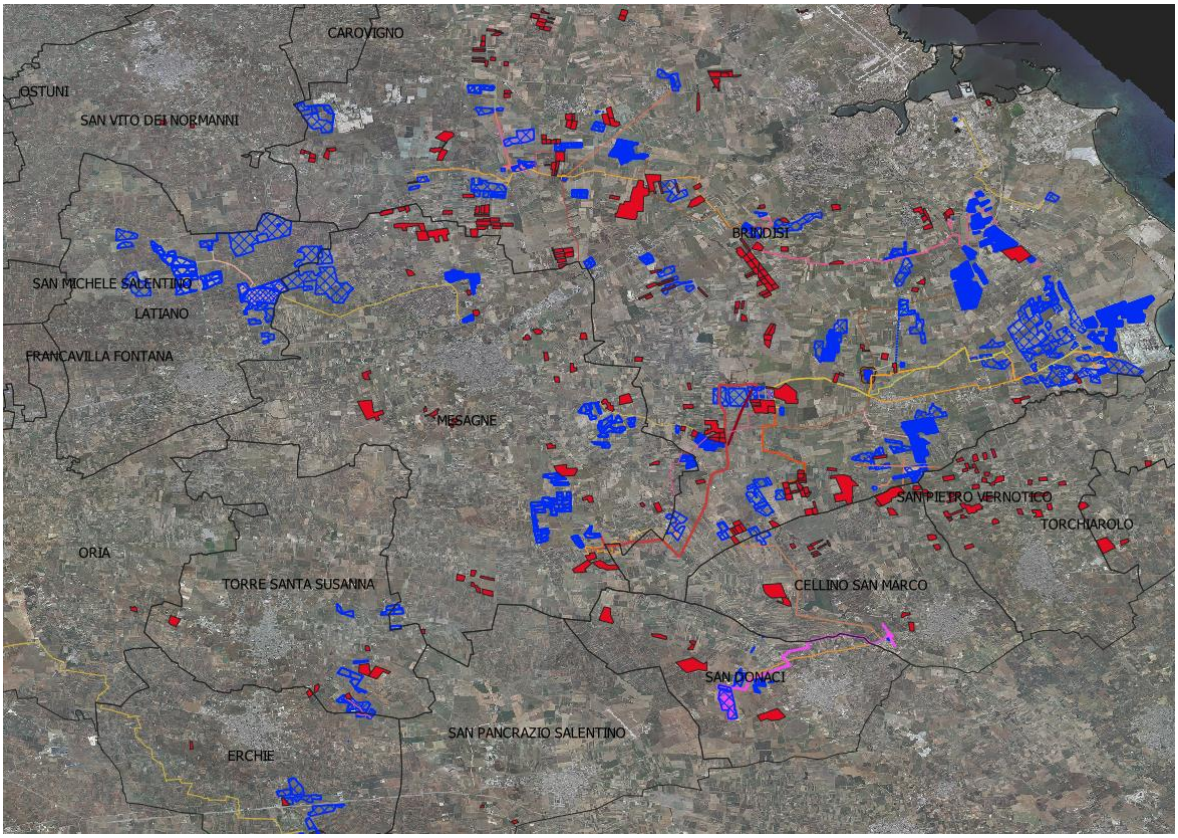


- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu** e in **verde** nella figura che segue; quelli evidenziati in verde riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di interesse del progetto in questione di color magenta).

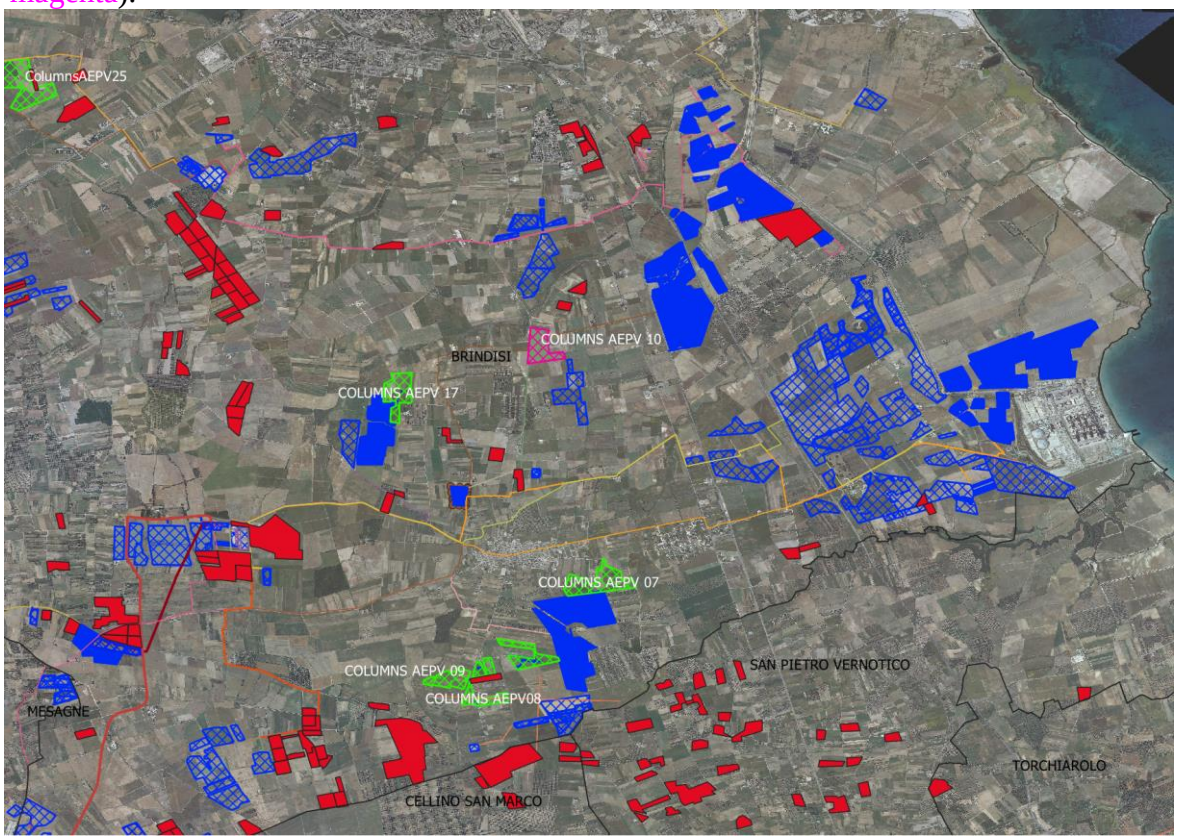

**Considerato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati**:**

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 71496 del 18/10/2021, ritiene tra l'altro che le misure mitigative e compensative risultano insufficienti;
- **il Servizio Agricoltura della Regione Puglia**, con nota prot n. 34238 del 22/06/2021, conferma il proprio parere non favorevole per le motivazioni di seguito riportate:
  - l'intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti;
  - la realizzazione dell'impianto in questione comporterebbe consumo del suolo che sarebbe così sottratto alla produzione agricola compromettendo, inoltre, la trama agraria che mediante l'alternanza di colture orticole, oliveti, frutteti, vigneti e seminativi ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
- il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** con nota prot. n. 8973 del 21/09/2021, nota prot. n. 5659 del 24/06/2021 e nota prot. n. 744 del 12/01/2021 ritiene che gli interventi progettati non siano compatibili con le previsioni del PPTR per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR in quanto l'impianto, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda D'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi obiettivi di qualità e nella normativa d'uso e comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, per le motivazioni di seguito sommariamente riportate:
  - per quanto l'intervento proposto preveda un piano colturale con le piante erbacee appartenenti alla famiglia delle leguminose, si ritiene che esso non possa essere considerato esclusivamente né un intervento agricolo, coerente con il paesaggio rurale, né tantomeno risulti in grado di superare le norme dettate dalle Linee Guida del PPTR;
  - Il termine agro-voltaico, introdotto dal proponente al fine di giustificare l'intervento, non trova alcun riscontro nella normativa nazionale o regionale. Quando all'agricoltura si associano altre attività, queste ultime sono a sostegno della stessa, come precisato in maniera dettagliata dall'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003: *"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.";*
  - la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, (peraltro funzionalmente e gestionalmente sconnesso alle nuove pratiche di tipo agricole), posizionato a terra e localizzato in un contesto rurale per quanto schermato e mitigato dalla vegetazione perimetrale, che, per le modalità di realizzazione (recinzione in rete metallica prefabbricata rivestita con siepe in essenze autoctone) rappresenta di per sé un ulteriore elemento estraneo al contesto rurale, in quanto ne altera i caratteri identitari e contribuisce a frammentare ed alterare significativamente la percezione della Campagna Brindisina;
  - Il progetto proposto assoggettato a VIA provinciale rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito;
  - con riferimento alle componenti *idrogeomorfologiche*, si evidenzia che l'impianto fotovoltaico è situato in prossimità del BP *"Fiume Grande";* si rileva, altresì, che sul lato ovest i 3 sottocampi sono lambiti da un corso d'acqua episodico e, nella parte, è ben rappresentato un reticolo idrografico secondario di un "corso d'acqua episodico" emissario, in sponda destra, del suddetto *"Fiume Grande"*. Nella parte più orientale dell'impianto si evince, invece, la presenza di una depressione topografica che insiste direttamente su una parte del lotto dell'impianto e che viene considerata e cartografata come un "recapito finale di bacino endoreico" in cui, in caso di rilevanti eventi di pioggia, si formano acquitrini. Detto impianto fotovoltaico, in un paesaggio caratterizzato da reticoli idrografici superficiali, per caratteristiche geometriche e localizzative contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe ai corsi d'acqua e canali.;

- con riferimento alle componenti *ecosistemiche ed ambientali* ed, in particolare, alle Componenti dei Paesaggi Rurali, il progetto compromette la conservazione di detti paesaggi storici e della trama agraria che, nell'area di intervento, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
- l'impianto fotovoltaico produce ulteriore artificializzazione del contesto, già fortemente compromesso dalla presenza di altri campi fotovoltaici, e trasforma, per la durata utile dell'impianto ultraventennale, la naturalità e il patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente del terreno sottostante i pannelli;
- con riferimento alle componenti *antropiche e storico – culturali* ed, in particolare, alle Componenti *visivo percettive*, si rappresenta che i campi fotovoltaici, con i relativi cabinati prefabbricati ed il cavo aereo, parallelo alla SP79 e lungo circa 1800 m, sono inseriti in un contesto paesaggistico in cui sono stati individuati nel PPTR segni antropici di elevato valore storico culturale quali le masserie storiche: *"Masseria Maffei", "Masseria Pigna Flores", "Masseria Cafarello", e "Masseria Nicoletto"* che, con un sistema di relazioni funzionali si sono da tempo consolidate nel paesaggio rurale;
- l'intero campo è visibile, dalle strade interpoderali, dalla SC 83, e dalla SP 79, dalla quale le visuali panoramiche estese e aperte su tutta l'area di intervento, risentono della cumulabilità di altri impianti presenti; l'intervento di mitigazione proposto, con la recinzione in rete metallica prefabbricata rivestita con siepe in essenze autoctone, così come rilevabile dai fotoinserimenti trasmessi, (Elaborato *"EG_03.02_Studio di impatto visivo impianto fotovoltaico carta della intervisibilità*) non limita l'impatto visivo, e costituisce di fatto un elemento, incongruo all'ambito, e di notevole effetto che altera le ampie visuali aperte caratterizzanti il contesto rurale della campagna brindisina.

**Considerato che**, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- il proponente ritiene che la modalità agrovoltaica prescelta prevede un connubio tra la produzione di energia alternativa da fonti rinnovabili e la produzione agricola, generando una integrazione virtuosa tra due attività fondamentali per gli interessi strategici nazionali, quali sono la transizione energetica e la preservazione dei fattori produttivi nei suoli a destinazione agricola; a tal fine il proponente ribadisce che il progetto agrovoltaico si inserisce coerentemente nella trama agraria tipica della campagna brindisina, i quali fattori produttivi, lungi dall'esserne compromessi, ne sarebbero in concreto potenziati;
- gli spazi destinati al verde sono complessivamente 15,77 ha pari a circa l'80% della superficie catastale disponibile dell'intera area d'intervento;
- il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica si limita a descrivere l'impianto "Agro-voltaico" solo dal punto di vista impiantistico senza citare gli aspetti colturali e agricoli che caratterizzano il progetto stesso così come riportati nel "Piano Colturale" facente parte degli elaborati progettuali;
- il piano colturale prevede, a favor di sicurezza, il solo utilizzo della fascia di terreno collocata tra i tracker (i.e. inseguitori solari) in posizione orizzontale (con Sole allo Zenith), se invece si ipotizzasse anche di coltivare l'area sotto i moduli fotovoltaici, la percentuale di suolo occupato dall'impianto potrebbe ulteriormente, e notevolmente, ridursi a favore del suolo da destinare all'agricoltura;
- il proponente ritiene che:
  - il progetto rientri nel campo di applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) che, in ragione dell'impossibilità evidente di trattare in maniera uguale posizioni che, per un verso, non impediscano lo svolgimento dell'attività agricola (così, di fatto, risultando compatibili con l'oggetto della tutela), per altro verso, lo precludano (così, di fatto, risultando incompatibili con l'oggetto della tutela), nella Misura 2 capitolo 2.1"Incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili" - Investimento 1.1"Sviluppo dell'agrovoltaico" ha previsto "l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura";
  - rientri nel campo di applicazione della delibera di G.R. n. 400 del 15.3.2021 che, alle pag. 47 e ss., individua nell'agrovoltaico una "soluzione" idonea a consentire il superamento delle preoccupazioni indotte dal consumo di suolo agricolo che si accompagna alla realizzazione dei tradizionali impianti fotovoltaici a terra. Rispetto ai

quali una netta differenziazione di trattamento dell'agrovoltaico rispetto agli impianti a terra è ritenuta, invero, necessaria anche dal T.A.R. Puglia Bari –Sez. II- che, nell'ordinanza n. 133 del 15.4.2021, assunta proprio in riferimento ad un impianto agrovoltaico, ha posto in dubbio "l'effettiva applicabilità del divieto di localizzazione d'impianti fotovoltaici in aree agricole ai sensi del P.P.T.R. della Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 176/2015" ed affermato la necessità di una valutazione che tenga conto "della … integrazione … nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, per quanto attiene sia alla sua realizzazione sia al suo esercizio";

- grazie alle tecnologie realizzative previste per la realizzazione dell'opera, la realizzatone dello stesso:
  - non determina significative variazioni morfologiche del suolo, data anche la reversibilità e temporaneità,
  - non inficia la possibilità di un diverso utilizzo del sito in relazione a futuri ed eventuali progetti di riconversione;
- la rimozione, a fine vita, di un impianto fotovoltaico come quello proposto, risulta essere estremamente semplice e rapida; le tecniche di installazione scelte, moduli montati su supporti infissi nel terreno, consentiranno il completo ripristino della situazione preesistente all'installazione dei pannelli;
- le aree d'intervento sono attualmente adibite alla coltivazione di cereali e sono caratterizzate, nei terreni limitrofi, di filari arborei che ne delimitano il suolo agricolo dalla viabilità provinciale e comunale;
- l'opera nel preservare la coltivazione cerealicola e prevedendo la realizzazione di siepi arboree non modifica la percezione visiva dei luoghi, nei quali i pannelli fotovoltaici si trovano ad occupare una percentuale assolutamente minima come dimostrato in precedenza;
- C. di S. ha affermato, con la sentenza 9.9.2014, n. 4566 della Sez. IV (riferita ad un impianto eolico, ben più impattante, dal punto di vista percettivo, rispetto ad un impianto fotovoltaico) che <<la visibilità e co-visibilità è una naturale conseguenza dell'antropizzazione del territorio analogamente ai ponti, alle strade ed alle altre infrastrutture umane. Al di fuori delle … aree non idonee all'istallazione degli impianti eolici la co-visibilità costituisce un impatto sostanzialmente neutro che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull'ambiente. Pertanto si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di compatibilità esteticopaesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono "crocianamente" opinabili (basti pensare all'armonia estetica del movimento delle distese di aerogeneratori nel verde delle grandi pianure del Nord Europa). La "visibilità" e la co-visibilità delle torri di aerogenerazione è un fattore comunque ineliminabile in un territorio già ormai totalmente modificato dall'uomo>> e, con la sentenza 9.6.2020, n. 3696 della Sez. VI, che "il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile": dette pronunce danno conto dell'impossibilità di ritenere che la visibilità di un impianto (peraltro propria di ogni opera umana) determini sempre e, comunque, un impatto visivo;
- la distanza tra l'impianto e i vari punti di interesse paesaggistico è tale da rendere l'impianto completamente invisibile ad occhio umano, per effetto delle proiezioni prospettiche;

- un intervento che prevede l'occupazione di un'area pari al 17.5% della superficie disponibile dai moduli fotovoltaici (superficie occupata dai moduli 3,4 Ha su 19,65 Ha totali) non possa essere considerata come un'opera di rilevante trasformazione al punto tale da comportare la perdita dei caratteri di naturalità e biodiversità del territorio.

**Considerato che** gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa si che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino "*misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici*";
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- l'impianto agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualita' e tipicita'.

**Dato atto che**:

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR, riguardo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedimentali in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;

- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio intende applicare i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo";
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di risconto all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio tempus regit actum;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: "La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto…..";
- la Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 "*Abrogazione del comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 2021), definizione modalità di determinazione del fabbisogno, ratifica ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d'urgenza con deliberazione 23 giugno 2021, n. 1070" e modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale , anche in relazione a decentramento delle funzioni amministrative)*" pubblicata sul BURP 23.09.2021

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

**Visti**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

**Richiamati**:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 33945 del 22/10/2021 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri* espressi dagli Enti interessati;
- la nota, prot. n. prot. n. con nota prot. n. 37169 del 17/11/2021, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (*Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e ARPA*), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione*;
- le note, da ultimo acquisita al prot. n. 24828 del 23/07/2021, con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

**Ritenuto** di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla COLUMNS ENERGY SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 19/10/2021, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un "*impianto fotovoltaico della potenza in immissione pari a 5,99 MW e potenza moduli di 6,60 MWp su territorio di Brindisi"* presentato da COLUMNS ENERGY SRL in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. D'Urso Oscar Fernando
* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi, 14/01/2022

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani
* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi 14/01/2022